

CONGRESSO UNAA – BARI 8-9 NOVEMBRE 2024

MOZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Premesso:

- che tra i temi oggetto del Congresso è espressamente prevista l'Intelligenza artificiale, con particolare riguardo al ruolo ed alle competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziale;
- che, allo stato, è al vaglio del Parlamento un disegno di legge sull'intelligenza artificiale che rimarca la funzione servente della stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità, attraverso lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale fondati su dati e processi di cui dovrà essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati;
- che il disegno di legge predetto, inquadrando gli strumenti di intelligenza artificiali come serventi al sistema giustizia, prevede un'attività di formazione degli avvocati al fine di meglio apprendere e utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale, senza peraltro garantire un ruolo attivo dell'avvocatura, posto che non è prevista alcuna concertazione dell'avvocatura medesima nel processo di sviluppo dei sistemi intelligenti, ;
- che tale disegno di legge deve essere altresì implementato sia con la previsione che per il sistema giustizia le regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovranno essere disciplinate, sempre che non siano tali da incidere sul diritto di azione e sui principi di pienezza ed effettività della tutela, almeno a livello di regolamento delegato e non di fonti sottordinate di natura semplicemente amministrativa, come invece ora previsto dall'art.

14, sia con la previsione per la pubblica amministrazione (cfr. art. 13) della necessità di motivare e di individuare le finalità che giustifichino l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nonché della conoscibilità e comprensività dell'algoritmo e della non esclusività della decisione algoritmica (cd. riserva di umanità).

- che è stato recentemente approvato il regolamento UE 1689/2024 allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno, mediante l'istituzione di un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità ai valori dell'Unione stessa, sia al fine di promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) **antropocentrica** e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, sia al fine di proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché di promuovere l'innovazione;

- che tale regolamento – a cui dovremmo essere uniformate le norme degli stati membri, ivi compreso il nostro disegno di legge attualmente in discussione – prevede (cfr. n. 61 dei Considerando) che i sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e dei processi democratici dovranno essere classificati come sistemi ad alto rischio, che i *deployer* (distributori di sistemi IA) dovranno affidare la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongano delle competenze e formazione necessarie, che non potranno essere utilizzati sistemi ad alto rischio, senza previamente informare i soggetti interessati e che esiste un diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (cfr. artt. 26 e 86 del Regolamento)

- che tali previsioni rafforzano viepiù le proposte legislative di UNAA sopra prospettate;

- che la Carta Etica Europea sulla applicazione della Intelligenza artificiale alla Giustizia del 4 dicembre 2018, seppur con specifico riguardo ai sistemi di giustizia penale (ma con affermazioni che ben possono essere estese agli altri processi), ha individuato alcune fondamentali linee guida alle quali dovranno attenersi i soggetti pubblici e privati

responsabili dei progetti di sviluppo degli strumenti e dei servizi della Intelligenza artificiale così sinteticamente riassumibili:

1. *Principio del rispetto dei diritti fondamentali (diritti garantiti dalla CEDU e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali);*
2. *Principio di non discriminazione;*
3. *Principio di qualità e sicurezza;*
4. *Principio di trasparenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie;*
5. *Principio di garanzia dell'intervento umano, conosciuto come principio "under user control", finalizzato a precludere un approccio deterministico e ad assicurare che gli utilizzatori agiscano come soggetti informati ed esercitino il controllo delle scelte effettuate;*

- che tali principi sono stati ripresi nella Guida alla Intelligenza artificiale per gli avvocati, redatta nel marzo 2022 dal CCBE (Consiglio dell'Avvocatura europea) e dalla European Lawyer Association;

- che, con riguardo alla Giustizia Amministrativa, in occasione del Congresso Nazionale Forense di Lecce del 2022, UNAA aveva già presentato una mozione, poi approvata, in cui si chiedeva che il CNF, l'OCF e il Ministero della Giustizia si adoperassero per la redazione di norme e/o per la fissazione di principi atti a regolare l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nell'ambito del processo che si ispirassero ai principi sopra menzionati;

- che insieme alla mozione di UNAA sono state presentate ed approvate altre 10 mozioni il che indica che tutta l'Avvocatura è assolutamente coesa nel richiedere che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rispetti i principi di cui sopra;

- che, recentemente, è stato presentato dalla Giustizia Amministrativa un documento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28.07.2021, che, nel prevedere un adeguamento del portale avvocato, ha altresì ipotizzato l'introduzione di format nella redazione degli atti processuali.

- che UNAA, in sede di osservazioni, ha espresso parere contrario all'utilizzo di tali format, in quanto questo sistema, peraltro non ancora chiarito nel suo contenuto, appare contrastante con l'originalità che è propria della professione intellettuale dell'Avvocato; esso, inoltre, sembra confliggere con il decoro e, prima ancora, con la funzione del ministero forense, la quale impone che il compito dell'Avvocato non sia ristretto entro rigidi formalismi che, inevitabilmente, finirebbero per compromettere l'efficacia delle difese, tanto più se queste fossero fatte oggetto di strumenti di estrapolazione automatica e sintetica dei loro contenuti, sì da favorire prassi decisionali non attente alle peculiarità delle singole controversie;
- che, da ultimo, uno scritto elaborato dal servizio informatico della Giustizia Amministrativa e pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa il 4.10.2024, pur ribadendo il ruolo servente dell'intelligenza artificiale e il suo utilizzo per migliorare l'attività organizzativa della giustizia amministrativa, fa riferimento, da un lato, all'utilizzo di format per la redazione degli atti processuali su cui UNAA si è già espressa, dall'altro alla necessità di anonimizzazione dei dati contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, che non sembra semplicemente limitarsi all'oscuramento delle generalità o dei dati identificativi;
- che, con riguardo all'utilizzo dei format, UNAA ribadisce il parere contrario come sopra riportato, mentre con riguardo all'anonimizzazione, UNAA invoca il riferimento alle norme di legge in materia di oscuramento dei dati come previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 al fine di non compromettere la stessa intellegibilità dei provvedimenti e renderne difficile, se non impossibile, la ricerca;
- che in aggiunta a quanto sopra detto, sempre con riguardo al documento sopramenzionato, va altresì rilevato:
 - a) che l'addestramento dell'I.A. sembra fondarsi sull'utilizzo dei dati e scritti provenienti dalle attività difensive degli avvocati, senza alcuna valutazione sull'uso della proprietà intellettuale altrui e sulla necessità di chiederne il previo consenso;

- b) che è indispensabile che non vi siano semplificazioni (tipiche del linguaggio ingegneristico) nei riguardi del linguaggio giuridico, il che porterebbe a rimuovere delle osservazioni ritenute inutili o, peggio ancora, a confondere termini aventi una portata giuridica diversa e distinta;*
- c) che nulla si dice in ordine ai presupposti dell'utilizzo dell'I.A.; in sintesi nessuna indicazione sulla natura delle risorse impiegate, tranne un generico rinvio all'utilizzo di un cloud, nessuna indicazione sulle tutele, sulla compliance al GDPR, sulle tipologie di modelli di intelligenza artificiale con cui si sta collaborando nella realizzazione del percorso descritto, sul grado di capacità di questi modelli di comprendere il discorso giuridico e di padroneggiare le categorie del diritto e sul confronto assolutamente necessario con l'Autorità nazionale per la cyber security;*
- d) che non è prevista alcuna partecipazione dell'Avvocatura al processo di sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale;*

Tutto ciò premesso, si propongono le seguenti

MOZIONI

- a) l'approvazione di un emendamento/ovvero di una norma modificativa se il disegno di legge fosse già stato approvato, volta a garantire sia la partecipazione dell'avvocatura al procedimento di regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale, sia che quest'ultimi siano disciplinati quantomeno mediante un regolamento delegato, sostituendo l'art. 14 del ddl 1146/2024 con il seguente *"La Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina, con regolamento delegato, l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari. In ogni caso tale disciplina deve essere adottata previa intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative"*
- b) l'approvazione di un emendamento/ovvero di una norma modificativa se il disegno di legge fosse già stato approvato, volta a meglio disciplinare l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei procedimenti amministrativi, sostituendo l'attuale art. 13 del ddl con il seguente: *"1. Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento, e/o al tipo di procedura di affidamento devono motivare se è possibile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese,*

assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché dare conto nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale può avvenire solo in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, con salvezza dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o del responsabile del procedimento.

Nel provvedimento deve essere data evidenza della motivazione e delle finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché deve essere attestato dal soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica (c.d. riserva di umanità).

3. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.

4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori."

c) l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, composto da giuristi (magistrati ed avvocati) e tecnici, al fine di sviluppare congiuntamente i sistemi di intelligenza artificiale da utilizzare nell'ambito della giustizia amministrativa. All'interno del tavolo tecnico verranno decise le risorse tecnologiche impiegate per l'intelligenza artificiale, per i cloud, le modalità di tutela, il trattamento dei dati, i vari modelli di IA utilizzabili. Il tavolo tecnico avvierà un confronto con l'autorità nazionale per la cyber security;

d) evitare l'utilizzo di format che portino alla standardizzazione nella redazione degli atti processuali, garantendo all'avvocato la libertà nella stesura dei propri atti, nonché forme di anonimizzazione che rispettino il principio di cui all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e che non compromettano l'intellegibilità degli atti processuali.